

CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 - NORME E DISCIPLINA APPLICABILI AL CONTRATTO

Il presente contratto di viaggio si intende regolato dalla legge n. 1084 del 27.12.1977 di ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.04.1970 - in quanto applicabile - nonché dal D.lgs. n. 206/2005 e s.m.i., oltre che dalla scheda di prenotazione, dalle condizioni generali, dalla Guida ai viaggi studio, dal catalogo o dal programma a stampa contenenti la descrizione del pacchetto turistico oggetto del contratto.

ART. 2 - SPESE APERTURA PRATICA

Le spese apertura pratica sono indicate alla voce "La quota comprende" o "La quota non comprende". Le spese apertura pratica non sono mai rimborsabili.

ART. 3 - QUOTE

Le quote e i supplementi dei programmi da catalogo sono calcolati in base al costo dei servizi, del trasporto, dei carburanti, delle tasse aeroportuali e del tasso di cambio applicato in vigore al 15/09/2017.

Le quote e i supplementi dei programmi a stampa sono calcolati in base al costo dei servizi, del trasporto, dei carburanti, delle tasse aeroportuali e del tasso di cambio applicato in vigore alla data indicata nel programma a stampa.

Eventuali aumenti causeranno l'adeguamento delle quote, che sarà comunicato almeno 20 giorni prima della partenza.

ART. 4 - MODALITÀ DI PRENOTAZIONE

La prenotazione va effettuata "on-line" compilando in ogni suo campo l'apposita scheda di prenotazione reperibile sul sito internet www.newbeetleiviaggiostudio.it ed effettuando il versamento dell'acconto del viaggio in base a quanto indicato nella scheda di prenotazione. La prenotazione non si riterrà valida in caso di mancato rispetto delle modalità indicate al punto precedente, fatta salva la facoltà dell'organizzatore di consentire la prenotazione in forma cartacea in relazione a specifiche situazioni. L'accettazione della prenotazione s'intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l'organizzatore invierà conferma scritta anche a mezzo sistema telematico al viaggiatore o all'istituto scolastico.

ART. 5 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Il viaggiatore, qualora si trovi nell'impossibilità a partecipare al viaggio, può cedere il contratto ad un terzo, a condizione che questi soddisfi tutti i requisiti per usufruire dei servizi oggetto del pacchetto turistico. In tal caso il viaggiatore deve dare comunicazione della propria intenzione di cedere il contratto all'organizzatore a mezzo raccomandata a/r, o in casi di urgenza telegramma, che dovrà pervenire almeno quattro giorni prima della partenza, indicando tutte le generalità del cessionario. Per la cessione saranno addebitati euro 30,00. A seguito della cessione, il cedente e il cessionario sono solidalmente obbligati al pagamento del prezzo del pacchetto turistico e di ogni spesa derivante dalla cessione.

ART. 6 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'acconto per la partecipazione al viaggio studio va effettuato all'atto della prenotazione. Il versamento del saldo va effettuato alla ricezione dell'estratto conto e, comunque, entro 30 giorni prima rispetto alla data di partenza. I pagamenti sopra indicati dovranno essere effettuati con le modalità indicate nella scheda di prenotazione.

ART. 7 - RECESSO

Il viaggiatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:

- aumento della quota di cui al precedente art. 3 in misura eccedente il 10% dal momento del perfezionamento del contratto;
- modifica significativa di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto e prima della partenza e non accettata dal viaggiatore.

Nei casi di cui sopra, il viaggiatore ha alternativamente diritto:

- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento rispetto alla quota originaria o con la restituzione dell'eccedenza di quota, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di quota già corrisposta.

Il viaggiatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di aumento o di modifica. Non costituiscono modificazioni di un elemento essenziale del contratto i mutamenti della data di partenza. I partecipanti sono pertanto invitati a non assumere impegni improrogabili per i giorni precedenti la data di partenza e successivi a quella del rientro. Non costituisce modificazione di un elemento essenziale del contratto il mutamento della famiglia o della struttura ospitante. Al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, il viaggiatore potrà recedere dal contratto prima della partenza previa comunicazione fatta pervenire all'organizzatore esclusivamente a mezzo raccomandata, telegramma, e-mail o fax e con l'addebito a carico del viaggiatore delle seguenti penali:

- fino a 30 giorni prima della partenza 30% dell'intero costo del pacchetto (quota + volo), spese apertura pratica, diritti emissione biglietto, pacchetti assicurativi (obbligatoria e facoltativa), servizi facoltativi;
- da 29 a 11 giorni prima della partenza 50% dell'intero costo del pacchetto (quota + volo), spese apertura pratica, diritti emissione biglietto, pacchetti assicurativi (obbligatoria e facoltativa), servizi facoltativi;
- da 10 a 3 giorni prima della partenza 75% dell'intero costo del pacchetto (quota + volo), spese apertura pratica, diritti emissione biglietto, pacchetti assicurativi (obbligatoria e facoltativa), servizi facoltativi;
- dopo tale termine o in caso di mancata presentazione alla partenza o rinuncia al viaggio 100% dell'intero costo del pacchetto (quota + volo), spese apertura pratica, diritti emissione biglietto, pacchetti assicurativi (obbligatoria e facoltativa), servizi facoltativi.

ART. 8 - MODIFICHE E ANNULLAMENTO

L'organizzatore che, prima della partenza, abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto ne dà immediato avviso in forma scritta al viaggiatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non accetti la proposta di modifica il viaggiatore può recedere dal contratto ai sensi di quanto previsto al precedente articolo 7 commi 1,2,3. In caso di annullamento del programma per il mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto, per casi di forza maggiore o caso fortuito relativo al pacchetto turistico acquistato o per qualsiasi altro motivo, tranne che per colpa del viaggiatore, il contraente ha diritto ad usufruire di un pacchetto turistico sostitutivo, senza supplemento rispetto alla quota originaria o con la restituzione dell'eccedenza di quota (qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo), o in alternativa alla restituzione della sola parte di quota già corrisposta.

L'organizzatore che, dopo la partenza, si trovi nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del viaggiatore, una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto predispone soluzioni alternative senza supplementi di quota a carico del contraente o con un rimborso dell'eccedenza di quota (in misura pari alla differenza) qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal viaggiatore per comprovati e giustificati motivi, l'organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

Non costituisce modifica di un elemento essenziale del contratto:

- Il cambio di sistemazione da famiglia a college/residence/hotel, operato dalla scuola estera, a causa della sopravvenuta disdetta, anche a ridosso della data di partenza, dall'impegno ad ospitare assunto dalle famiglie estere;
- La sostituzione del college prescelto con un'altra struttura di pari prezzo e qualità, qualora il college prescelto dovesse risultare inadatto per motivi di sicurezza o tecnico-organizzativi;
- La mancata disponibilità di determinati servizi accessori richiesti dal viaggiatore (unico ospite italiano, alloggio in famiglia con amico/parente o altro studente, servizio Pocket Money e tutti i servizi facoltativi). In tali casi l'organizzatore è tenuto unicamente a rimborsare il prezzo del relativo supplemento (qualora previsto), a meno che l'impossibilità non sia derivata da cause di forza maggiore e/o da fatto proprio del viaggiatore.

ART. 9 - REGIME DI RESPONSABILITÀ

L'organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore per la mancata o inesatta esecuzione del contratto, salvo che la mancata o inesatta esecuzione del contratto sia imputabile al viaggiatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso di esecuzione dei servizi turistici) o sia dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore, ovvero da circostanze che l'organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.

L'organizzatore appresta con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del viaggiatore al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l'inesatto adempimento del contratto sia a questo ultimo imputabile. Il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del programma è risarcibile secondo le norme ed i limiti stabiliti dalle convenzioni internazionali, di cui sono parte l'Italia o l'Unione europea, che disciplinano le singole prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, così come recepite nell'ordinamento italiano.

In ogni caso il limite di risarcimento per i danni alle cose è pari a 2.000 franchi oro germinali (compresi quelli previsti agli art. 1783 e 1784 c.c.) e il limite di risarcimento per qualsiasi altro danno è pari a 5.000 franchi oro germinali. L'organizzatore non è ritenuto responsabile per problemi causati da documenti non in regola o scaduti portati dal partecipante con sé all'aeroporto, anche se usati per il check-in on line (qualora previsto). Il partecipante è tenuto, pertanto, a controllare il loro stato di validità e la correttezza dei dati anagrafici in essi riportati. Qualora il viaggiatore presenti in aeroporto un documento diverso da quello prima indicato all'organizzatore, dovrà farsi carico direttamente delle penali applicate dalla compagnia aerea.

ART. 10 - RECLAMI

Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal viaggiatore senza ritardo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il viaggiatore deve altresì, a pena di decadenza, sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento all'organizzatore entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data del rientro.

ART. 11 - RIMBORSI

I rimborsi relativi agli annullamenti, per gli aventi diritto, saranno effettuati entro fine settembre. Nessun rimborso spetterà a chi non potrà effettuare il viaggio per mancanza e inesattezza dei previsti documenti personali di espatrio. Nessun rimborso è previsto per lo studente che verrà rimpatriato a seguito della violazione della legge del paese ospitante e/o del regolamento interno della scuola frequentata. Nessun rimborso è altresì previsto per gli studenti che, a causa di comportamento oltraggioso nei confronti della scuola, degli hotels, della famiglia, degli insegnanti o compagni, sono allontanati dalla scuola stessa e rimpatriati. Lo stesso vale per lo studente che sia stato sorpreso a rubare, egli subirà un processo secondo le leggi del paese ospitante e subito rimpatriato a proprie spese. Gli eventuali costi extra saranno a carico del partecipante.

ART. 12 - RIENTRO ANTICIPATO

Il partecipante che per motivi diversi (esclusi quelli coperti dalla garanzia assicurativa, ove prevista) richiederà il rientro anticipato, non avrà diritto al rimborso relativo al viaggio studio non goduto e le spese di rientro saranno a suo totale carico.

ART. 13 - NORME DI COMPORTAMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il partecipante deve attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, alle informazioni fornite dall'organizzatore, ai regolamenti e disposizioni amministrative e/o legislative relative al pacchetto turistico, nonché agli usi locali. In caso di inosservanza di tali norme e in particolare per l'inadempimento degli obblighi del viaggiatore di comportarsi con correttezza e civiltà, di non assumere alcolici o di non assumere sostanze stupefacenti, di rispettare gli orari indicati dalla famiglia ospitante o dall'organizzatore per lo svolgimento delle varie attività, fatta salva la facoltà di chiedere la risoluzione del presente rapporto per qualsiasi altro inadempimento agli impegni contrattuali assunti e impregiudicata ogni azione per risarcimento danni, le parti convengono che il contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. In tal caso l'organizzatore ha il diritto di allontanare il partecipante a spese dello stesso e richiedere il risarcimento di tutti i danni arrecati durante il viaggio studio. In caso di rimpatrio la quota residua relativa alle prestazioni non effettuate non sarà rimborsata.

ART. 14 - REDAZIONE E DIFFUSIONE PROGRAMMI

In ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente, i programmi New Beetle Thema Viaggi srl, sono redatti in modo da fornire al pubblico un'informazione corretta e completa riguardo: documenti necessari per il viaggio, obblighi sanitari, durata del soggiorno, località, descrizione delle sistemazioni, prezzo globale, termini e condizioni per il recesso e ammontare delle eventuali penali. Le indicazioni riguardanti il pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali o in altri mezzi di comunicazione, saranno fornite dall'Organizzatore, in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico, in tempo utile prima dell'inizio del viaggio.

ART. 15 - DATI PERSONALI

Nel corso del rapporto l'organizzatore acquisisce alcuni dati personali del partecipante al programma o dei suoi familiari o notizie inerenti le attività svolte dallo studente nel programma. I dati acquisiti sono trattati ai fini dell'erogazione delle prestazioni contrattuali e gestione del contratto e potranno essere comunicati a tal fine a terzi soggetti di cui si avvale l'organizzatore. L'organizzatore si riserva di trattare i dati acquisiti a scopo d'informazione e promozione commerciale inerenti i programmi. L'interessato può chiedere l'aggiornamento, integrazione, modifica o cancellazione dei dati all'organizzatore.

Accettando le condizioni generali il contraente autorizza l'organizzatore al trattamento di tali dati.

ART. 16 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente il presente contratto sarà competente il Giudice del luogo di residenza o di domicilio del viaggiatore.

ART. 17 - FONDO DI GARANZIA

Il pacchetto turistico oggetto di vendita con il contratto disciplinato dalle presenti condizioni generali, è assistito da garanzia per il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista, nei casi di insolvenza o fallimento dell'Agente di viaggi o dell'organizzatore, ai sensi di quanto previsto dal II o III comma dell'art. 50 D. Lgs n. 79/2011. A tale scopo la New Beetle Thema Viaggi Srl ha stipulato idonea polizza assicurativa con la Compagnia Filo diretto Assicurazioni S.p.A.

ORGANIZZAZIONE TECNICA:

NEW BEETLE THEMA VIAGGI SRL, VIALE DEL LAVORO 22, 60035 JESI (AN)
POLIZZA: R.C. N. 4096079/A - UNIPOL ASSICURAZIONI SPA

PUBBLICAZIONE REDATTA IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE DELLA REGIONE MARCHE N. 41 DEL 24/06/1977.

VALIDITÀ DEL CATALOGO E DEI PROGRAMMI A STAMPA:

DAL 01/10/2017 AL 30/09/2018 (SE NON DIVERSAMENTE INDICATO NEI SINGOLI CENTRI)

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA

ai sensi dell'art.16 della Legge 296/98: La Legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero.